

## **Allegato 2**

### **CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE BANCARIA (CAUZIONE PROVVISORIA)**

1. *Avvertenze: non saranno ammesse polizze fidejussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.*
2. *La presentazione della polizza fidejussoria o della fideiussione bancaria conformi ai presenti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste dal bando di gara.*

#### **Art. 1**

##### **Durata della garanzia**

*La garanzia prestata ha efficacia fino al momento dell'aggiudicazione, nei confronti di tutte le Imprese partecipanti alla gara e risultate non aggiudicatarie della locazione oggetto della gara.*

*La garanzia presentata dall'Impresa risultata aggiudicataria è valida fino al momento della sottoscrizione del contratto di locazione oggetto della gara.*

*Pertanto la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il Comune non rilasci quietanza liberatoria dopo il termine della gara.*

*L'eventuale mancato pagamento delle commissioni pattuite per il rilascio della presente fideiussione non potrà in nessun caso essere opposto al Comune.*

#### **Art. 2**

##### **Delimitazione della garanzia**

*L'azienda di credito si sostituisce fideiussore del ..... (indicazione del soggetto: Signor/ditta.....) per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune in caso di mancata sottoscrizione del contratto di locazione oggetto della gara per causa imputabile all'aggiudicatario.*

#### **Art. 3**

##### **Escussione della garanzia**

*In caso di mancata sottoscrizione del contratto di locazione oggetto della gara per causa imputabile all'aggiudicatario, l'azienda di credito è obbligata a versare a semplice richiesta del Comune e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fideiussione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all'art. 1944 del codice civile.*

*Il pagamento sarà eseguito dall'azienda di credito entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dal Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'azienda di credito medesima, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore principale, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.*

#### **Art. 4**

##### **Deposito cautelativo**

*Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile l'azienda di credito può pretendere che il soggetto stipulante provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.*

*La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Comune.*

#### **Art. 5**

##### **Foro competente**

*Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Comune per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dello stesso.*

## **SCHEMA DI GARANZIE**

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CAUZIONE PROVVISORIA)**

1. *Avvertenze: non saranno ammesse polizze fidejussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.*
2. *La presentazione della polizza fidejussoria o della fideiussione bancaria conformi ai presenti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste dal bando.*

#### **Art. 1**

##### **Durata della garanzia**

*La garanzia prestata ha efficacia fino al momento dell'aggiudicazione, nei confronti di tutte le Imprese partecipanti alla gara e risultate non aggiudicatarie della locazione oggetto della gara.*

*La garanzia presentata dall'Impresa risultata aggiudicataria è valida fino al momento della sottoscrizione del contratto di locazione oggetto della gara.*

*Pertanto la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il Comune non rilasci quietanza liberatoria dopo il termine della gara.*

*L'eventuale mancato pagamento delle commissioni pattuite per il rilascio della presente fideiussione non potrà in nessun caso essere opposto al Comune.*

#### **Art. 2**

##### **Pagamento del risarcimento**

*In caso di mancata sottoscrizione del contratto oggetto della gara per causa imputabile all'aggiudicatario, la società è obbligata a versare a semplice richiesta del Comune e senza opporre eccezione alcuna le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escusione di cui all'art. 1944 del codice civile.*

*Il pagamento sarà eseguito dalla società entro trenta giorni dalla notificazione dalla richiesta inoltrata dal Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società medesima, senza bisogno di preventivo consenso da parte del soggetto stipulante, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.*

#### **Art. 3**

##### **Premi**

*L'eventuale mancato pagamento del premio o dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto al Comune.*

#### **Art. 4**

##### **Foro competente**

*Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Comune per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dello stesso.*